

Prot. 96/2023/S.N.

Roma, 07 settembre 2023

**OGGETTO: articolo 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 nr 81.  
Formazione dei Dirigenti. Crediti ECM**

Alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

e, p.c.  
Al Signor Direttore  
Direzione Centrale di Sanità

ROMA

Si fa riferimento alla circolare prot. 0013694 del 28/07/2023 della Direzione Centrale di Sanità, a firma del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, inerente la formazione dei Dirigenti secondo la normativa in oggetto.

A tal proposito si è appreso che il corso di formazione, erogato in modalità e-learning, sulla piattaforma “formazione PS”, è stato accreditato per nr.18 crediti ECM, ma solo per gli appartenenti al Ruolo dei Medici della Polizia di Stato e per il ruolo tecnico degli Psicologi.

I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) si conseguono partecipando a percorsi di formazione e di aggiornamento appositamente accreditati ed erogati da Enti autorizzati (Università, albi professionali etc). Tali crediti, di regola in numero di 150 ogni tre anni, sono obbligatori per tutte le figure professionali per la cui attività è richiesta l’iscrizione all’albo specifico e che rientrano tra quelle comprese nel settore delle professioni sanitarie.

Atteso che la legge 11 gennaio 2018 nr. 3 ha incluso nelle professioni sanitarie, tra gli altri, anche chimici, fisici e biologi e che anch’essi sono dunque obbligati sia all’iscrizione all’albo che Alla Formazione Continua in Medicina, si richiede di permettere l’acquisizione dei crediti ECM anche ai Funzionari Tecnici dei citati profili professionali che seguiranno il corso di formazione.

Il Segretario Nazionale dei Ruoli Tecnici  
Dott. Guido Persico

